



COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455

Ord. Sindacale n° 115 del 30/09/2010.

OGGETTO: FAVISMO – COMPORTAMENTI E MISURE SANITARIE DA ADOTTARE – RIFORMA ORDINANZA SINDACALE N. 210 DEL 28/10/2008 – DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE IN MASSA: IN VIA CAMPONUOVO, IN VIA MARINA VECCHIA, NEL VIALE ROMA.

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 210 del 28/10/2008 con la quale si dettavano i comportamenti da adottare a tutela della salute di un soggetto residente a Massa ed effetto da favismo, consistenti nel divieto della coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 metri dalla abitazione sita in Massa Via Camponuovo 13/b, ed in un raggio non inferiore a 500 metri dalla scuola media “Staffetti” sita in Massa Viale della Stazione, ed in un raggio non inferiore a 500 dalla Chiesa di San Pio X sita in Massa in Via Rosselli;

Vista la successiva comunicazione, prot. n. 20499/BIII6 del 21 ottobre 2008, dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara, U.O. Igiene e Sanità Pubblica, con la quale il medico della stessa Azienda USL indica degli altri comportamenti da adottare a tutela della salute del soggetto in argomento e, precisamente, il divieto della coltivazione delle fave in un raggio di 500 metri dalla abitazione sita in Massa in Via Camponuovo 13/b ed in un raggio di 500 metri dalla Scuola media superiore “Meucci” sita in Massa Via Marina Vecchia, ed in un raggio di 500 metri dalla “Piscina Comunale”;

Dato atto che il favismo è una malattia causata da deficit dell’enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche non solo per l’assunzione per via orale di fave, ma anche per l’inalazione di pollini delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di dovere riformare la ordinanza sindacale n. 210 del 28 ottobre 2008 nel modo prescritto dal medico dell’Azienda USL;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la salute del soggetto in argomento;

Visto il D.Lg.vo n. 267/2000.

ORDINA

Il divieto assoluto della coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Massa in Via A. Camponuovo 13/b, in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla scuola media Superiore “Meucci”, ed in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla piscina comunale.

REVOCA

Il divieto assoluto della coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla Scuola Media Statale “Staffetti” sita in Massa Viale della Stazione ed in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla Chiesa di San Pio X sita in Massa in Via Rosselli.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell’art. 650 C.P.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi nonché nel territorio del Comune in luoghi di visibilità pubblica in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Massa in Via A. Camponuovo 13/b, in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla scuola media Superiore “Meucci”, ed in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla piscina comunale.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione.

Che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda USL 1 di Massa Carrara, U.O. Igiene e Sanità Pubblica, ed al Comando di Polizia Municipale di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

INFORMA

Che, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(Roberto Pucci)